

REGOLAMENTO (CE) N. 303/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1999

recante misure eccezionali in materia di ritiro dei seminativi dalla produzione intese ad alleviare le conseguenze delle difficili condizioni meteorologiche in alcune regioni della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, nel quadro del regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1765/92, l'ammissibilità ai pagamenti compensativi è subordinata all'obbligo di ritirare delle superfici dalla produzione; che le modalità di applicazione del citato regolamento previste dal regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1981/98 ⁽⁴⁾, prevedono che le superfici devono essere messe a riposo a partire al più tardi dal 15 gennaio e che le superfici ritirate non possono essere utilizzate per produzioni agricole;

considerando che, a causa di difficili condizioni meteorologiche, per i produttori di determinate regioni di alcuni Stati membri è impossibile raccogliere anteriormente al 15 gennaio 1999, sulle superfici destinate ad essere messe a riposo, le produzioni già coltivate, in particolare patate, barbabietole da zucchero e da foraggio, carote e porsinaca; considerando l'opportunità di permettere, in via eccezionale, a domanda dei produttori, che il raccolto di tali prodotti sia effettuato anteriormente al 28 febbraio 1999, senza conseguenze sulla validità del ritiro dalla produzione delle rispettive superfici, a condizione che essi

comprovino di aver soddisfatto le condizioni all'uopo previste;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 762/94, che vieta qualsiasi produzione agricola sulle superfici ritirate dalla produzione, su domanda da presentarsi alle competenti autorità degli Stati membri interessati, le superfici oggetto della domanda possono essere considerate messe a riposo a tutti gli effetti, per il raccolto 1999, purché il produttore possa comprovare:

- che, a causa di difficili condizioni meteorologiche, è stato impossibile effettuare il raccolto delle produzioni esistenti anteriormente al 15 gennaio 1999,
- che i prodotti sono stati, se del caso, raccolti anteriormente al 28 febbraio 1999,
- che sono state rispettate tutte le altre condizioni previste per la messa a riposo delle superfici.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 90 del 7. 4. 1994, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 18. 9. 1998, pag. 8.